

CAPITOLATO DI FORNITURA

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE

DI AUTOVETTURE SOCIALI

1. Premesse

Il presente Capitolato intende disciplinare il noleggio senza conducente a lungo termine (60 mesi/125.000 km.) di n. **375** autoveicoli nuovi di fabbrica rispondenti a quanto riportato nell'allegato fascicolo "Caratteristiche tecniche - edizione digr/ima/ste/ato marzo 2020" di cui:

- Codice A: n. **63** autovetture commerciali, diesel o ibride, - 2 posti - 3 porte + porte posteriori;
- Codice B: n. **50** autovetture commerciali, diesel o ibride, - 2 posti - 3/5 porte;
- Codice C: n. **221** autovetture trasporto Persone, diesel o ibride, - 4/5 posti - 5 porte;
- Codice D: n. **1** autovettura trasporto Persone, benzina o diesel, a trazione integrale - 4/5 posti - 3/5 porte;
- Codice E: n. **22** autovetture trasporto persone S.W. diesel - 5 posti
- Codice F: n. **18** autovetture trasporto persone elettriche - 4/5 posti

a) La Committente provvederà a propria cura e spese ad allestire le autovetture con:

girofarò fisso - adesivi sociali - ricetrasmittente - antenna - accessori per il servizio.

b) Al termine del contratto e prima della riconsegna le autovetture saranno rese disallestite in toto o in parte, a carico della Committente, **senza essere ricondizionate**.

c) La data di consegna verrà riportata nel "Verbale di presa in consegna" e farà fede per individuare la data di inizio noleggio e delle relative percorrenze.

d) Il noleggio decorrerà sempre dal giorno 1 del mese successivo alla data di consegna della vettura e terminerà l'ultimo giorno dell'ultimo mese di locazione.

e) Qualora al termine della locazione venga rilevata una percorrenza differente rispetto ai chilometri previsti verranno addebitati ovvero rimborsati, qualora non rientranti nel range di cui alla successiva lettera g), per cad./autovettura i chilometri in eccesso ed in difetto allo stesso importo unitario EUR/km dato dal rapporto "quota servizio/km locazione".

f) L'eventuale differenza chilometrica verrà annotata sul "Verbale di riconsegna" delle autovetture, che dovrà essere firmato in contraddittorio.

g) Fino alla concorrenza di km 10.000 (diecimila) in più o in meno, rispetto alla soglia di percorrenza chilometrica di locazione, non verrà effettuato alcun adeguamento.

h) Gli importi come sopra determinati si intenderanno validi fino ad un massimo di ulteriori km 20.000 (ventimila) oltre la tolleranza già stabilita alla lettera g).

i) In tutti i casi in cui il contachilometri non potrà essere controllato (guasto o furto dell'autovettura), sarà considerata una percorrenza media giornaliera pari a 50 (cinquanta) km.

j) La valutazione dello stato d'uso di ciascun veicolo oggetto di riconsegna (che non terrà conto degli oneri di disallestimento di cui alla lettera b) sarà definita in contraddittorio dalle parti, sul luogo di

ritiro del veicolo, alla presenza del referente della Committente (Coordinatore Automezzi) che dovrà essere appositamente contattato dall'Appaltatore per fissare il giorno in cui effettuare la perizia dei veicoli da restituire presso la sede della Committente indicata nell'allegato fascicolo "Località e termini di consegna dei veicoli - edizione digr/ima/ste/ato marzo 2020"; la perizia dovrà essere dettagliatamente descritta nel "Verbale di riconsegna" controfirmato da entrambe le parti; qualora tale "Verbale" non sia debitamente compilato e/o risulti mancante di una delle due firme richieste sarà considerato nullo e nessun importo sarà dovuto all'Appaltatore.

- k) L'eventuale addebito, a carico della Committente, del ripristino del veicolo in restituzione riguarderà i soli danni riferiti ad incuria (evidenti danni alla carrozzeria o parti mancanti) e non potrà essere superiore al 50% del valore del veicolo al momento della riconsegna. Tale valore sarà determinato come valore medio delle quotazioni desunte da Eurotax "giallo" e "blu". Verrà considerata una franchigia di 250,00 €/veicolo entro la quale nessun importo sarà oggetto di addebito.
- l) L'Appaltatore dovrà comunicare al Responsabile del Contratto della Committente, prima della consegna del primo veicolo di fornitura, i riferimenti delle persone espressamente dedicate alla gestione logistica e amministrativa della fornitura (indirizzi mail per le consegne/ritiri dei veicoli, per la fatturazione nonché il numero verde di assistenza).

2. Servizi inclusi nella locazione

I canoni di noleggio dovranno includere i seguenti servizi:

- immatricolazione e messa su strada delle autovetture;
- tassa di proprietà;
- assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusi lubrificanti e rabbocchi olio (per il dettaglio delle modalità si rimanda al par. 7);
- assistenza (equilibratura, convergenza e forature) e sostituzione degli pneumatici estivi e invernali (con stoccaggio di quest'ultimi a cura della Committente); la sostituzione dovrà essere effettuata, senza limitazione numerica ogni qualvolta il battistrada degli pneumatici sia pari o inferiore a 3 (tre) millimetri, e comunque sempre in sicurezza con gomme della stessa marca di quelle da sostituire o di una marca approvata dal personale referente di Autostrade per l'Italia interessato e **della stessa classificazione di efficienza, classe "B" (sia per la categoria consumo di carburante che per la categoria aderenza sul bagnato) o superiori, come definita dal "Regolamento UE 1222/2009 e s.m.i."** (per il dettaglio delle modalità si rimanda al par. 7);
- soccorso stradale comprensivo di ricovero presso Centro Assistenza convenzionato;
- spese amministrative per sanzioni connesse al Codice della Strada e/o mancati pagamenti pedaggio;
- consegna e ritiro delle autovetture a fine locazione presso le sedi indicate nell'allegato fascicolo "Località e termini di consegna dei veicoli - edizione digr/ima/ste/ato marzo 2020";
- nei casi di sinistro, guasto grave o furto di un veicolo viene prevista la fornitura, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'evento, di un veicolo sostitutivo definitivo (anche non nuovo di fabbrica), con caratteristiche tecniche, percorrenza chilometrica e stato d'uso analogo a quello oggetto di sostituzione; il costo del canone mensile e la scadenza del contratto di noleggio del veicolo sostitutivo resteranno quelle originarie del veicolo in sostituzione;
- quanto non espressamente previsto nel paragrafo "Servizi esclusi dalla locazione".

3. Estinzioni anticipate per motivi gestionali della Committente

Le estinzioni anticipate della locazione saranno così regolamentate:

- a) primo anno di locazione: non sarà possibile nessuna estinzione;
- b) anni successivi di locazione: si potrà restituire anticipatamente fino al 10% dell'ordinato sul Contratto (ad ogni modo all'interno della flessibilità contrattuale di legge), senza applicazione di alcuna penale, salvo la regolarizzazione chilometrica di cui al par. 1 lett. e), f), g) e h).

Eventuali comunicazioni di risoluzione anticipata, a qualsiasi causa dovuta, saranno formalizzate per iscritto, tramite invio di comunicazione nelle modalità previste del contratto.

Tali comunicazioni, che formeranno parte integrante del contratto, oltre agli estremi dello stesso, conterranno: marca, modello e targa del/i veicolo/i di cui viene richiesta l'estinzione anticipata, data dalla quale si intende estinguere la locazione, percorrenza e situazione fatture canoni emesse.

4. Estinzioni anticipate per cause di forza maggiore (furto, sinistro grave)

In caso di furto la locazione si intenderà estinta dalla data in cui verrà fatta, a cura della Committente, la denuncia alle autorità competenti.

In caso di sinistro grave che determina l'irreparabilità del veicolo, valutazione a cura dell'Appaltatore sulla base degli standard di sicurezza, **la locazione si intenderà estinta alla data del sinistro**; sarà cura dell'Appaltatore comunicare prontamente, nelle modalità previste del contratto, le determinazioni prese a seguito della valutazione dello stato del veicolo.

In entrambi i casi sarà cura della Committente dare immediata comunicazione all'Appaltatore del dettaglio degli eventi verificatisi (furto, sinistro); in caso di sinistro sarà altresì cura dell'Appaltatore indicare alla Committente il luogo dove ricoverare il veicolo per le valutazioni susseguenti.

In caso di perdita totale del bene dovuta a furto e/o sinistro non riparabile, senza colpa o dolo da parte della Committente, la Committente si impegna a darne comunicazione all'Appaltatore e riconoscerà allo stesso il pagamento di un indennizzo così determinato:

- in caso di perdita totale verificatasi entro 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo sarà pari al valore della fornitura del bene (fattura pagata dall'Appaltatore), IVA esclusa, al netto della quota finanziaria dei canoni già corrisposti;
- in caso di perdita totale oltre il 6° (sesto) mese dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo sarà calcolato sulla media del valore commerciale della vettura, desumibile dalla pubblicazione "Eurotax Giallo e Eurotax Blu" con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.

5. Servizi esclusi dalla locazione

È esclusa la **copertura assicurativa** che sarà gestita in proprio dalla Committente e pertanto:

- per l'intera durata della locazione la Committente si impegna ad utilizzare le autovetture in condizioni normali, di mantenerle in buono stato di funzionamento e si impegna a stipulare e mantenere la copertura assicurativa dal momento della consegna alla restituzione del bene;
- al momento della consegna delle autovetture la Committente provvederà a far avere all'Appaltatore prova della regolare copertura assicurativa comprensiva della garanzia RCA - Responsabilità Civile Auto (con massimali non inferiori ad EUR 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00) per danni a persone e ad EUR 1.000.000,00 (diconsi Euro unmilione/00 per danni a cose) e garanzie CVT - Auto Rischi Diversi quali Incendio e Furto;
- in caso di sinistro attivo l'Appaltatore da atto che la liquidazione del danno potrà essere corrisposta alla Committente direttamente dalla Compagnia Assicuratrice della controparte o dalla Compagnia che assicura il parco auto della Committente nel caso si possa applicare la Convenzione per indennizzo diretto (CARD); a tal proposito l'Appaltatore deve produrre unica liberatoria nei confronti della Compagnia Assicuratrice della Committente, valida per tutti i veicoli oggetto del Contratto, che la stessa Committente dovrà esibire a richiesta;

Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada connesse alla circolazione delle autovetture in locazione saranno a carico della Committente; l'Appaltatore provvederà pertanto all'inoltro delle sanzioni, entro 24 ore dalla notifica, con le sole spese di spedizione/notifica a proprio carico, presso la sede della Committente in Via Alberto Bergamini, 50 - 00159 Roma

6. Fatturazione

Le fatture dovranno riferirsi a canoni mensili, bimestrali o trimestrali (opzionale).

Il primo canone decorrerà dal giorno 1 del primo mese successivo all'effettiva data di consegna del veicolo e terminerà l'ultimo giorno del primo, secondo o terzo mese (a titolo di esempio: consegna 17/01 primo canone da fatturare riferito al mese 01/02 - 28/02).

L'emissione delle fatture é posticipata pertanto la data di emissione sarà successiva alla scadenza del mese, bimestre o trimestre fatturato (a titolo di esempio: fattura relativa al mese 01/02 - 28/02 da emettere a partire dal 01/03).

Ogni fattura dovrà contenere i canoni relativi **a gruppi di targhe omogenee per mese di consegna e numero di Contratto della Committente** (in una fattura dovranno comparire, ad esempio, solo le targhe delle autovetture consegnate nel mese di gennaio facenti parte del medesimo e unico Contratto).

Tale aggregazione deve rimanere **inalterata per tutto il periodo di fatturazione** (salvo eventuali estinzioni anticipate di contratti di noleggio).

Verranno **respinte le fatture non rispondenti a tale requisito** (ad es. fatture contenenti targhe di vetture consegnate in mesi differenti o facenti parte di Contratti diversi) nonché **quelle con importi non previsti dal Contratto**.

Non saranno accettate fatturazioni per “interessi di mora” relativi a ritardi nei termini di pagamento delle fatture respinte in quanto errate.

7. Manutenzione e riparazione – Servizio pneumatici

- a) Le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture dovranno essere fornite su tutta la rete della Committente mediante “Centri di Assistenza” convenzionati con l'Appaltatore.
- b) Il servizio pneumatici sarà parimenti effettuato dalla Committente presso i "Centri Assistenza Pneumatici" convenzionati con l'Appaltatore.

In particolare, per i servizi di cui ai punti a) e b):

- dovrà essere garantito almeno un Centro di Assistenza, per tutte le tipologie di interventi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, entro un raggio di 30 km dalle Sedi indicate nell'allegato fascicolo “Località e termini di consegna dei veicoli – edizione digr/ima/ste/ato marzo 2020”;
- l'Appaltatore dovrà inviare alla Committente gli elenchi dei “Centri di Assistenza” disponibili (manutenzione e pneumatici) ed aggiornarli ogni qual volta tali elenchi subiscano delle variazioni;
- nel caso in cui uno o più Centri di Assistenza (ma non oltre il 10%) fossero dislocati ad una distanza maggiore di 30 km, l'Appaltatore dovrà costituirli entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto e, nel frattempo e fino alla costituzione dei citati centri, dovrà impegnarsi, entro 24 ore dalla richiesta di assistenza, a mettere a disposizione un servizio di presa a domicilio delle vetture con mezzi propri; parimenti, entro 24 ore dal completamento dell'intervento, l'Appaltatore dovrà impegnarsi alla riconsegna della stesse.

Su richiesta motivata delle Direzioni di Tronco interessate l'Appaltatore si impegna a convenzionare altri “Centri di Assistenza” (manutenzione e pneumatici) qualora ritenuti idonei rispetto ai propri standard qualitativi.

Resta a carico della Committente la consegna dei veicoli ad uno dei Centri di Assistenza comunicati dall'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- c) Tempi di svolgimento prestazioni

- I normali tagliandi dovranno essere eseguiti in n. 1 (uno) giorno lavorativo dalla data concordata, tra la Committente e l'Appaltatore, per il ricovero del mezzo.
- Le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere svolte entro 48 (quarantotto) ore dalla data di richiesta, salvo indisponibilità dei ricambi che deve comunque essere documentata.

Fermo quanto sopra la Committente si impegna in ogni caso a:

- effettuare la manutenzione programmata alle percorrenze indicate nel libretto "Garanzia e Assistenza" della Casa Costruttrice, presso i Centri di Assistenza;
- curare diligentemente la manutenzione quotidiana (livelli, pressione, etc.);
- controllare gli pneumatici delle autovetture in modo da mantenerli sempre conformi alle norme di legge in materia.

In caso di assoluta necessità, dovute a esigenze operative, la Committente potrà provvedere direttamente a piccole riparazioni, debitamente fatturate, in luoghi in cui non sia possibile usufruire della rete di Officine convenzionate, fino ad un importo massimo di € 150,00 ad intervento. Tali spese saranno rimborsate dall'Appaltatore a condizione che la fattura quietanzata pervenga entro 60 (sessanta) giorni dall'evento.

8. Località e tempi di consegna/ritiro autovetture

Le autovetture dovranno essere consegnate a cura e spese dell'Appaltatore presso gli autoparchi delle Direzioni di Tronco della Committente indicate nell'allegato "Località e cronoprogramma di consegna dei veicoli - edizione digr/ima/ste/ato marzo 2020".

I mesi di consegna indicati nel suddetto allegato si intendono indicativi e non definitivi; la Committente si riserva di ordinare i veicoli secondo le proprie esigenze operative che saranno comunicate all'Appaltatore tramite l'emissione di Ordinativi.

Ciascun Ordinativo emesso dalla Committente dovrà essere consegnato entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine effettuato dalla Committente stessa.

Le vetture saranno prese in consegna dalla Committente tramite persona appositamente delegata che sottoscriverà il "Verbale di presa in consegna".

Il ritiro delle autovetture a fine locazione dovrà essere effettuato a cura e spese dell'Appaltatore presso le sedi indicate nell'allegato fascicolo "Località e termini di consegna dei veicoli – edizione digr/ima/ste/ato marzo 2020".

Dalla data di scadenza della locazione, originale o prorogata, di ciascuna autovettura o in qualsiasi altro caso di risoluzione anticipata della locazione, dovrà essere riconosciuta una franchigia di n. 10 (dieci) giorni solari per l'effettiva restituzione.

Si precisa che di norma non sono previsti oneri di ricondizionamento a carico della Committente tranne casi eccezionali di evidenti danni alla carrozzeria o di parti mancanti di cui al par. 1 lettera k) al quale si rimanda.

9. Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti

Nel caso in cui, durante il corso della durata del contratto, un modello non venga più commercializzato oppure subisca un restyling è possibile la sostituzione dei modelli offerti. È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore, controllabili, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego). Di tali evenienze l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Committente, e comunque non più tardi di 30 giorni prima della data di consegna prevista nel Cronoprogramma per le vetture interessate dalla variazione di modello; entro il medesimo termine l'Appaltatore dovrà inviare una proposta di sostituzione.

L'Appaltatore dovrà proporre un nuovo modello con caratteristiche uguali o superiori a quelle richieste. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto, e sarà subordinata all'accettazione espressa della Committente, che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.

L'offerta di tale modello dovrà garantire quanto riportato al paragrafo 7 del presente capitolato.

Nel caso in cui la sostituzione di un modello provochi dei ritardi nella consegna delle vetture, saranno applicate le penali previste al paragrafo 11; nel computo di tale termine non saranno conteggiati i giorni necessari alla Committente per le verifiche di cui sopra.

L'eventuale definizione di un nuovo prezzo, relativo al canone di tale modello, sarà concordata tra le parti ad ogni modo sarà subordinato all'accettazione da parte della Committente.

L'Appaltatore potrà proporre, per tutta la durata del contratto, modelli equivalenti a quelli offerti in gara, purché questi rispettino le caratteristiche tecniche minime previste nel presente Capitolato Tecnico di gara; tali veicoli avranno le medesime condizioni economiche dei modelli principali (anche eventualmente sostituiti). La proposta di questi veicoli sarà subordinata all'accettazione espressa della Committente, che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche richieste.

10. Verifica di conformità

La verifica di conformità dei veicoli in consegna verrà effettuata dal personale referente della Committente presso le Sedi indicate nell'allegato "Località e termini di consegna dei veicoli – edizione digr/ima/ste/ato marzo 2020".

Il personale referente della Committente effettuerà inoltre la verifica della conformità delle prestazioni di manutenzione, riparazione e servizio pneumatici fornite dall'Appaltatore nel periodo di validità del Contratto di noleggio dei veicoli.

11. Penali

Consegna veicoli

Il mancato rispetto dei tempi stabiliti per le consegne presso le sedi della Committente di cui all'allegato "Località e termini di consegna dei veicoli - edizione digr/ima/ste/ato marzo 2020" comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari al 5% dell'importo del singolo Ordinativo e ad ogni modo la penale giornaliera non potrà superare il valore dell'1% dell'importo contrattuale.

Il ritardo sarà calcolato sulla base del documento di consegna dei veicoli controfirmato dalle parti.

Interventi manutentivi

Il mancato rispetto dei tempi stabiliti per i tagliandi e le operazioni di manutenzione straordinaria di cui al precedente capoverso "Manutenzione e riparazione - Servizio pneumatici" paragrafo "Tempi di svolgimento prestazioni", comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari al 10% del valore del canone mensile del veicolo oggetto del ritardo.

Il ritardo sarà calcolato rispetto alla data di richiesta intervento ed i documenti di uscita dei veicoli dal Centro di Assistenza controfirmati dalle parti.

Il calcolo complessivo delle penali (riferite sia alle consegne che alle operazioni di manutenzione) non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

12. Garanzie

Le autovetture dovranno godere delle garanzie previste dal Costruttore a decorrere dalla data di immatricolazione.

Allegati

1. "Caratteristiche tecniche - edizione digr/ima/ste/ato marzo 2020";
2. "Località e cronoprogramma di consegna dei veicoli - edizione digr/ima/ste/ato marzo 2020".